

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1443

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSCIA e TABLADINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1993

---

Istituzione della provincia della Vallecamonica

---

ONOREVOLI SENATORI. - La provincia di Brescia è una delle province italiane più vaste per territorio e con ragguardevole densità abitativa. La Vallecamonica, oggi facente parte per la maggioranza del territorio della provincia di Brescia e per una piccola parte della provincia di Bergamo, presenta sotto l'aspetto geografico un territorio abbastanza vasto e omogeneo rappresentato prevalentemente dalla Valle dell'Oglio. I nuclei di popolazione, antichissimi (pensiamo ai famosi graffiti camuni), hanno avuto una evoluzione socio-economica pressochè avulsa dalla realtà dei due capoluoghi (Brescia e Bergamo). Tale situazione si è mantenuta fino ai nostri giorni conferendo alle popolazioni delle zone citate un forte legame socio-etnico, che è garanzia della serietà di codesto disegno di legge.

Oltretutto l'amministrazione provinciale di Brescia ha spesso disatteso i pressanti

problemi della Vallecamonica, non ultimo il problema della viabilità, che a tutt'oggi non è stato risolto e che determina sulla strada provinciale della Vallecamonica una velocità media di percorrenza inferiore ai 30 chilometri orari.

Onorevoli senatori, i proponenti del presente disegno di legge intendono decentralizzare i compiti di una grande amministrazione provinciale, riportando quest'ultima alle dimensioni medie delle province italiane, e nel contempo favorire con questa decentralizzazione la possibilità che la neonata provincia della Vallecamonica meglio accudisca ai problemi riguardanti il proprio territorio, in uno spirito di collaborazione con le vicine province di Brescia e Bergamo, pur con una minima autonomia amministrativa, tale comunque da rendere alcuni servizi alla popolazione più pronti ed efficaci.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È istituita la provincia della Vallecamonica nell'ambito della regione Lombardia.

2. La provincia della Vallecamonica, con capoluogo Breno, comprende i comuni di Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Presine, Saviore dell'Adamello, Sello, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione, già facenti parte della provincia di Brescia, e Castro, Costa Volpino, Lovere, Vilminore di Scalve, già facenti parte della provincia di Bergamo.

**Art. 2.**

1. Le prime elezioni del consiglio provinciale della Vallecamonica avranno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le successive elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale avranno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio della Repubblica.

**Art. 3.**

1. Sino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova

provincia sono adottati da un commissario, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente della giunta della regione Lombardia.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, sentita la regione Lombardia, emanano con proprio decreto i provvedimenti occorrenti alla istituzione, nella nuova provincia, degli uffici ed organi provinciali dello Stato ritenuti necessari, nonché alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività fra le province della Vallecamonica, di Brescia e di Bergamo. L'istituzione dei predetti uffici e organi provinciali avviene con l'utilizzazione del personale che alla data del 1° gennaio 1993 ricopra un posto in organico nelle corrispondenti sedi relative alle province di Bergamo e Brescia.

Art. 5.

1. Entro tre mesi dalla costituzione della provincia della Vallecamonica, tutti gli affari amministrativi, ovunque giacenti, relativi a cittadini, ad enti o al territorio dei comuni di cui all'articolo 1, sono trasferiti, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici costituiti nell'ambito della provincia stessa.

Art. 6.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli di bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici e organi provinciali.

Art. 7.

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei

ruoli del personale e ad apportare per la relativa spesa le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

Art. 8.

1. Il Ministro dei lavori pubblici delega alla regione Lombardia il compito di provvedere alla costruzione e all'arredamento degli edifici per il funzionamento degli uffici statali occorrenti, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie, per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

Art. 10.

1. Per le elezioni del consiglio regionale della Lombardia si applica il dettato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, tenuto conto dell'istituzione della nuova provincia della Vallecamonica.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

